

«On recueille pendant les années des tas de choses
et on les met tout à coup dans ce qu'on fait»

J.-L. Godard, *Trois entretiens* [...], in *Cahiers du cinema*,
Décembre, 1962, Tome XXIII, n. 138, p. 22.

INTRODUZIONE

1. Qualcosa di simile all'Asta di Ra di Indiana Jones.

Intorno all'anno 1073, mentre maturavano le vicende che avrebbero condotto Roberto Guiscardo ad assumere il titolo di Duca di Puglia e Calabria, avvenne che si scoprisse una scultura con il capo cinto da una ghirlanda di bronzo su cui era impressa la scritta in latino *Kalendis maiis, oriente sole, aureum caput habebo*. Mistero sul significato di queste parole. Fino a quando un prigioniero, «un Saracino, dotto in arte magica», sciolse l'enigma in cambio della libertà: il giorno delle calende di maggio, nel punto dove al sorgere del sole il capo della statua proietterà la sua ombra, là si deve scavare. «Fece Roberto cavare nel luogo disegnato una fossa, e in poco spazio vi truovò un grandissimo tesoro, il quale a molte sue imprese gli fu ottimo strumento (...)». Un tesoro d'oro, naturalmente, come vaticinava la statua con il suo *caput reso aureum* dal sole.

Del racconto, che leggiamo nel *Compendio della storia del Regno di Napoli* di Pandolfo Collenuc(c)io¹, ciò che maggiormente colpisce è la distanza valoriale tra tesoro e statua. Quest'ultima è al centro della narrazione non per virtù propria, ma solo perché depositaria di un enigma che, ad intuito, porta il segno del tesoro ed il luccichio del biondo metallo. La statua è comunque un 'non-tesoro', a dispetto del fatto che ne condivideva – in quanto reperto archeologico – tanti elementi connotativi (a tacer d'altro, il

¹ *Compendio dell'Historia del Regno di Napoli di M. Pandolfo Collenuccio da Pesaro. Con la giunta delle cose notabili successe per tutto l'anno 1562 (...)*, in Napoli appresso Gio. Maria Scotto. MDLIII, p. 57. Vd. E. Melfi, s.v. *Collenuccio, Pandolfo*, in *DBI* 27 (1982), pp. 1 ss.

sottosuolo, lo scavo, la immemorialità, una certa dannata consuetudine con la divinazione; e quelle eterne discussioni sull'appartenenza, tra proprietari, scopritori e Fisco.

2. L'episodio, vero o inventato che sia², offre uno spunto euristico non trascurabile: la separatezza dei due mondi, quello dei tesori d'oro e quello dei 'non tesori' delle antichità sepolte.

Separatezza nell'immaginazione collettiva, anzitutto. Almeno a partire dal mondo classico, la fantasia del *donum Fortunae* e della *virgula divina* appare tenacemente legata alla zappa che colpisce con forza un contenitore di monete tintinnanti piuttosto che un candido marmo di Paro.

A sua volta il diritto conosce non poche norme sulla disciplina dei monumenti di superficie e dei depositi di *pecunia numerata*, ma sembra ignorare le antichità sommerse.

3. In età moderna, è ben noto, per assecondare i gusti antiquari del tempo, inizia il sistematico saccheggio di quel che resta di Roma antica, sopra e sottoterra. Si afferma così una fiorente economia dei reperti, un vasto giro di affari che ne determina l'aumento esponenziale del valore di scambio.

Piovono come granate le leggi pontificie, tese principalmente ad ostacolare l'esportazione clandestina di tanto ben di dio. Prende corpo un 'diritto dei reperti', assai complesso, che non tocca se non di sfuggita i tesori, affidati come solito alle regole del diritto comune, sempreverdi nell'interpretazioni dei Dottori ma talvolta neutralizzate dalle pretese del Fisco.

Miseria e nobiltà dei principali protagonisti di questa infinita vicenda archeologica – papi, cardinali, regnanti, nobili, intermediari, commercianti, 'cavatori' di professione o per caso, truffatori – su cui è già stato scritto tutto e che richiamiamo, nel corso della nostra narrazione, per un'insopprimibile esigenza di *law in context*, come dicono al di là della Manica.

Un diluvio di prescrizioni, si accennava, non tutte adeguatamente studiate. Inutile dire che abbiamo colto solo alcune sollecitazioni: il tema dell'appartenenza privata o pubblica dei reperti, tra vocazioni liberistiche e resistenze 'conservative', tra 'parti' o 'porzioni' che ne esprimono, con poca certezza del diritto, la fluttuante linea di confine. Più vicine ai nostri interessi sono le scoperte fortuite, scarsamente prese di petto dal legislatore, autentica manna dei 'cavatori per caso', palpitante consolazione dei prestatori d'opere nel solitario lavoro dei campi.

²«Una cosa notevole trovo scritta da fideli autori».

4. Tesori e statue finalmente insieme. Nasce il tesoro archeologico.

Tra tardo Settecento e metà Ottocento, è ben noto, l'intera Europa è attraversata dall'esperienza dei Codici. L'Italia preunitaria è un laboratorio che nei vari 'Staterelli' taglia e cuce il *Code civil*.

Il tesoro cessa di configurarsi solo (o principalmente) come un deposito di metallo prezioso, per abbracciare «una qualunque cosa mobile di pregio senza padrone», di solito trovata per caso. Il Codice civile del Regno d'Italia, nel 1865, segna una data speciale: introduce all'art. 714 una definizione di tesoro che, nella sua generalità, oltre all'oro, comprende per opinione indiscussa anche le statue e simili.

Si configurano così i tesori archeologici, ovvero le scoperte archeologiche inquadrate giuridicamente nel tesoro. Terrore ed esultanza per la privatizzazione codicistica dei reperti, che, unita alle norme sulla proprietà contenute nel Codice del Regno e ai principii proclamati, in materia, dallo Statuto, non lascia spazio ad utopie pubblicistiche. Dottori e giudici, prima a Roma e nelle ex province romane, poi sull'intero territorio nazionale, sono impegnati a facilitare o ad ostacolare, secondo la loro tendenza, tale inclusione con la complicità delle vecchie leggi speciali.

Ma il connubio tra statue e tesoro avrà vita breve, cinquant'anni circa. I reperti archeologici, fortuiti o meno, conosceranno altri approdi, più luminosi (sarà loro attribuito lo *status* di beni pubblici dalle leggi generali sui beni culturali del primo Novecento), mentre per il tesoro, privo dei candidi marmi di Paro (un luogo comune di seducente bellezza), inizierà la resa dei conti, lo svelamento impietoso del carattere anacronistico di una disciplina ancora tenacemente legata – nel Codice civile del 1865 come in quello del 1942 – alle origini classiche e alle aporie della sua costruzione dogmatica.

5. Dunque, un racconto italiano, ma prima di tutto un racconto della Roma papalina ed, ancor prima, della Roma antica, il *vivarium* del tesoro – tra principi generosi e principi avidi, tra giuristi svogliati, più inclini a cimentarsi in inutili casi di scuola che nella costruzione dell'istituto. E poi la tradizione europea formatasi sui testi classici, in una varietà impressionante di interpretazioni tese a coniugare con difficoltà antico e moderno.

Solo lodi per Adriano e per la sua disciplina dell'acquisto. Il massimo principe del buon governo ha compiuto un piccolo miracolo, che Giustiniano ha ripreso e consegnato alla storia della cultura giuridica europea: un congegno di regole tese a conciliare aspirazioni private e pubbliche. Regole apparentemente semplici e ragionevoli (salomoniche, come ha detto qualcuno), per l'attento ascolto prestato non solo ai proprietari dei fondi con le

loro immancabili aspirazioni 'quiritarie' ma anche ai terzi scopritori, gli unici ad avere ricevuto il viatico dalla divina fortuna. Il recente Codice dei beni culturali ne mantiene, secondo noi, una debole reminiscenza, ormai irrimediabilmente anacronistica.

I
ROMA ANTICA
To Rome with love

I,1

IL TESORO ERA ORO

CAPITOLO I

LA SOCIOLOGIA DEL TESORO

SOMMARIO: 1. Il tesoro ed il senso comune del termine. – 2. Tesori e tesori. – 3. Tesori sacri ed inviolabili. – 4. Tesori appartenenti al popolo o alle *élites*. – 5. Il tesoro dell'uomo comune: morfologia ed ideologia (oro e dono della fortuna). – 6. Chi, come, dove, quanto. – 7. Il tesoro eticamente reprobabile.

1. *Il tesoro ed il senso comune del termine*

«Ogni trattazione che venga razionalmente intrapresa intorno a qualche argomento, deve partire da una definizione, al fine dell'intelligenza dell'oggetto della discussione stessa»¹. Con buona pace di Cicerone, cui appartengono le parole ora citate, le definizioni del tesoro che interessano il diritto non mancano. Quel che manca è forse l'animo di riprenderne la discussione dopo che per secoli gli studiosi hanno girato a vuoto intorno a talune aporie.

Sospendiamo un istante il discorso del 'tesoro giuridico' e delle sue definizioni, per richiamare un'opinione largamente condivisa: accanto al significato tecnico, il termine *thesaurus* (forma arcaica *thensaurus/m*) avrebbe avuto un senso comune indicante qualunque *pecunia reposita* o *deposita*²,

¹ Cic. *off.* 1,2,7: *Omnis enim, quae a ratione suscipitur de aliqua re institutio, debet a definitione proficisci, ut intellegatur, quid sit id de quo disputetur.*

² *Gloss. Lat.* V 486,12.

ovvero, quale che sia l'etimologia, «una raccolta di cose preziose da serbarsi per i bisogni futuri (...) soprattutto una [raccolta] di danaro, di oro, di argento, di gemme e di altre cose di questo genere». Analogo significato 'volgare' sarebbe rintracciabile anche nelle fonti giuridiche³.

In primo luogo, identificazione del tesoro con una quantità di *pecunia*, per lo più sotto forma di monete d'oro, messa da parte per i bisogni futuri, sovente nascosta per garantirle protezione da eventi calamitosi e non di rado destinata a restare senza padrone.

Ma esiste un altro significato di *thesaurus*, più strettamente imparentato con l'omologo greco *θησαυρός* da cui *thesaurus* deriva⁴, nel senso di 'deposito'/'contenitore' di *pecunia*. Quegli spazi-contenitori che gli antichi, prima di *thesauri*, chiamavano *flavissae* o *favissae*, cioè celle, cisterne poste sotto terra, contenenti *flata signataque pecunia*⁵.

Vero è che questo significato di *thesaurus* come 'deposito' (cella, urna, magazzino, ecc.) delle ricchezze metallifere – ad esempio dei templi o del-

³P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, vol. II, *La proprietà*, 2, Milano, Giuffrè, 1968², pp. 127 ss.: al senso tecnico di tesoro «si contrappone il senso volgare, il senso del linguaggio comune, per cui tesoro è qualunque somma o cosa di pregio nascosta dal proprietario per custodirla ed eventualmente sottrarla ai pericoli. Questo senso, contro cui mette in guardia il testo di Paolo (vd. *infra*), non è straniero nemmeno alle fonti giuridiche e specialmente all'antica giurisprudenza che non conosceva probabilmente l'istituto del tesoro: Bruto, Manilio, Labeone»: nello stesso luogo, p. 129, l'a. cita Paolo, *D.* 41,2,3,3 (Bruto e Manilio); Pomponio, *D.* 10,4,15 (Labeone); Giavoleno, *D.* 34,2,29 (Labeone, Papiniano); *D.* 41,2,44 *pr.* Anni prima, l'autore aveva parlato al riguardo di 'tesoro improprio': *La vera data di un testo di Calpurnio Siculo e il concetto romano del tesoro*, in *Mélanges P.F. Girard. Études de droit romain dédiées à P.F. Girard, Professeur de Droit Romain à l'Université de Paris*, Paris, Librairie Arthur Rosseau, 1912, poi in *Scritti giuridici vari*, vol. II, *Proprietà e servitù*, Torino, UTET, 1926, pp. 913 ss.

⁴Gell. 2,10; *Gloss. Lat.* II 328,36; 501, 43; III 306,2; 424,61; 522,24. Sui significati di *θησαυρός* oscillanti tra 'store' e 'treasure', vd. H.G. Liddell, R. Scott, *A Greek-English Lexicon*, Oxford, Clarendon Press, 1996, *s.b.v.* Fortemente orientata nel primo senso è la definizione di Hsch. col. 730 Schmidt: εἰς ἀγαμάτων καὶ χρημάτων [ἦ] ἱερῶν ἀπόθησιν οἴκος. Fondamentale, per molti aspetti del tesoro condivisi con l'occidente, C. Morisson, *La découverte des trésors à l'époque byzantine. Théorie et pratique de l'εὐρησις θησαυροῦ*, in *T&MByz* 8 (1981), *Hommage à Paul Lemerle*, pp. 321 ss.

⁵Così da Gell. 2,10,3 con le diverse mediazioni del giurista Servio, di Varrone e Valerio Sorano. Su cui, principalmente, *DS*, IV, p. 1024, *s.v.* *Favissae* (θησαυροί) (H. Thédenat); *RE* VI,2, col. 2054, *s.v.* *Favissae Capitolinae* (E. Wissowa). Per il profilo delle *favissae* dei templi quali depositi di scarti statuari e plastici in genere, che incrocia il tema della presenza di reperti archeologici nell'antica Roma, vd., per tutti, R. Ross Holloway, *The Archaeology of Early Rome and Latium*, London-New York, Routledge, 1994, p. 88. Per la letteratura più antica, G.B. Lugari, *Dissertatio ad legem unicam Codicis De Thesauris Lib. X tit. XV*, Roma, Tipografia Cuggiari, 1894, pp. 12-15.

l'erario – è largamente presente nelle fonti⁶. Tuttavia, noi saremmo inclini ad attribuirgli un valore traslato. Ed in questo sottile gioco metonimico tra contenente e contenuto saremmo tentati di iscrivere anche il 'tesoro della memoria' nel noto adagio retorico: *Quid dicam de thesauro rerum omnium, memoria?*⁷ La memoria come tesoro perché contenitore di tutte le conoscenze, esse stesse un tesoro.

Abbandoniamo l'insidioso terreno delle etimologie per tornare senza ulteriore indugio al significato comune di *thesaurus* come *pecunia deposita* o *reposita*.

2. Tesori e tesori

Le dimensioni: tesori esageratamente grandi, e tesori nella media, alla portata di tutti. I primi, situati tra realtà e leggenda, scomparsi più che scoperti, irraggiungibili se non dalle fantasie più sfrenate, ed anche iettatori perché di solito facevano parte dell'oro dei templi che era sacrilegio malversare; i secondi, ossessivamente presenti nell'immaginario dell'uomo comune, che non cessava di sperare in un loro ritrovamento, in quel *donum Fortunae* che avrebbe cambiato il corso della sua vita.

3. Tesori sacri ed inviolabili

Il così detto oro tolosano ad esempio, talmente dispensatore di sfortuna per chi lo violava, che la frase *aurum Tolosanum* era diventata tristemente proverbiale⁸. Un tesoro del valore di 15 mila talenti in lingotti di oro e di argento, deposti nei santuari della città e nei suoi laghi sacri. Due le fonti greche di Strabone⁹. Secondo l'una¹⁰, questo oro di Tolosa derivava probabilmente dal saccheggio di Delfi del 356 a.C., occasione della seconda guerra sacra, accresciuto soltanto dalle offerte fatte dagli abitanti di Tolosa per propiziarsi la divinità; fu questo il tesoro che Q. Servilio Cepione trovò

⁶ Ad es. Liv. 29,18,15; 29,19,7; 29,21,4; 31,13,1.

⁷ Cic. *de or.* 1,18,8.

⁸ Gell. 3,9,7.

⁹ Str. 4,1,13 (p. 413 ed. Lasserre).

¹⁰ Timagene, che sul punto si ispirava probabilmente a Polibio (così Lasserre nelle *Notes complémentaires*, p. 209).

quando nell'anno del suo consolato, il 106 a.C., saccheggiò la città. Ma per aver preso il tesoro, fu condannato in patria come sacrilego e finì miseramente la sua vita, lasciando due figlie che furono avviate alla prostituzione e finirono anch'esse miseramente. Per Posidonio, invece – l'altra fonte di Strabone, da lui preferita – si sarebbe trattato di oro autoctono, non originario di Delfi, ma accumulato dagli abitanti di Tolosa in vario modo, stipato nel tempio oltre che nei laghi sacri; ma vennero i Romani, che vendettero i laghi a profitto del tesoro pubblico. Le fonti latine divergono nei dettagli. L'oro portato a Tolosa proveniva effettivamente da Delfi, e per riparare al sacrilegio, che diffondeva a piene mani sciagure, gli abitanti della città, interpellati gli aruspici, immersero il tesoro *in Tolosensem lacum*, donde molto tempo dopo lo sottrasse il console romano Cepione: 110.000 libbre d'argento (suppergiù trentasei tonnellate) e 100.000 di oro¹¹. Questo sacrilegio costò la morte a Cepione e la distruzione dell'esercito¹². Tutti coloro che toccarono l'oro proveniente da quel saccheggio trovarono la morte¹³. Nessun tesoro importante avrebbe mai raggiunto Roma, perché i soldati se ne appropriarono e per questo furono puniti¹⁴. Il tesoro fu inviato a Massalia e messo sotto scorta, ma la scorta fu uccisa e il tesoro rubato¹⁵. E le versioni sulla triste fine di Cepione e compagnia continuano¹⁶.

Accenniamo anche al tesoro di Proserpina. Siamo nel 204 a. C. e la città di Locri, strappata dai Romani ai Cartaginesi, è sotto il flagello del presidio romano che ne combina di tutti i colori – così si lamentano i legati venuti apposta a Roma dalla città calabrese. È il legato Q. Pleminio che dà il cattivo esempio ai soldati. Ed ecco il sacrilegio: il legato e i tribuni militari rapinano il tesoro sacro nel tempio di Proserpina. L'aveva già fatto Pirro e gliene erano derivati infiniti guai nonostante, *bon gré mal gré*, avesse restituito tutto. La guarnigione romana non ha tratto insegnamento dall'accaduto ed ora è in preda alla implacabile vendetta della dea, che dissemina morti fra-

¹¹ Oros. 5,15,25: *Centum milia pondo auri et argenti centum decem milia e templo Apollinis sustulit.*

¹² Iust. *epit.* 23,3,6-11.

¹³ Gell. 3,9,7.

¹⁴ Cass. Dio 27, fr. 90.

¹⁵ Ancora Oros. 5,15,25.

¹⁶ T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, vol. II, 99 B.C.-31 B.C., New York, American Philological Association, 1960, p. 553. Intorno alla persecuzione di questo magistrato sarebbe nata, di fattura romana, la leggenda dell'empia rapina dell'oro delfico ad opera dei Tectosagi: M. Segre, *Il sacco di Delfi e la leggenda dell'aurum tolosanum*, in *Historia* 8 (1929), pp. 592-648, e altrove.

tricide tra i soldati e i loro capi, finché un pretore e dei legati sono inviati sul posto per imporre la restituzione del tesoro e di quanto d'altro era stato sottratto ai Locresi. Assai più tarda, ma dello stesso genere, è l'accusa di violazione del tesoro di Asclepio mossa dai Cirenei a Pedio Bleso sotto Nerone¹⁷.

4. Tesori appartenenti al popolo o alle élites

Di tesoro in tesoro (sempre di quelli immensi, ma forse esistiti solo nell'immaginazione). Lasciando ai margini l'oro delle matrone¹⁸ e i *thesauri* dell'oro gallico che, nelle accuse di Marco Manlio, i *patres* avrebbero sottratto al popolo¹⁹, eccoci al tesoro di Didone. È la leggenda che ci racconta Virgilio con «quello spirito tra visionario e patetico che rinnova la vita»²⁰ – con quello spirito, aggiungiamo timidamente, che invera la *fabula*. Didone non ha ancora incontrato Enea in fuga da Troia. Ora regge il comando della nuova Cartagine. È scappata da Tiro nel momento in cui ha scoperto che il fratello, signore della città, cieco d'amore per l'oro, ha ucciso il suo amato e indifeso coniuge, «tra i Fenici il più ricco di campi» e *magno miserae dilectus amore*. Gliel'ha rivelato nel sonno la stessa *imago* del marito, e la persuade a fuggire. Le rivela l'esistenza di antichi tesori sepolti nella terra, una ignota quantità di argento e di oro. Didone, adunati compagni con cui condivide la lotta contro il tiranno, si appropria di navi per caso già apprestate; e carica l'oro. Così i beni dell'avidio fratello sono portati sul filo delle onde verso l'ignota Cartagine²¹. Navi cariche d'oro, dunque.

Ed è passato più di un millennio da questi leggendari eventi, quando incontriamo Nerone in preda ad una sfrenata *cupido auri*²². Un certo Cecilio Basso di origine cartaginese²³, dalla mente torbida, crede vera una fantasia notturna. Si fa ricevere da Nerone e gli comunica che in un suo fondo in Africa c'è una caverna con una enorme quantità di oro, non sotto forma

¹⁷ Tac. *ann.* 14,18,1.

¹⁸ J. Gagé, *Matrones ou mères de familles*, in *Cahiers de Sociologie* 29 (1960), pp. 45 ss.; *Matronalia: Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes dans l'ancienne Rome*, Bruxelles, Latomus, 1964, *passim*.

¹⁹ Liv. 6,14,11 e capitoli seguenti.

²⁰ C. Marchesi, *Disegno storico della letteratura latina*, Milano, Principato, 1966, p. 179.

²¹ Verg. *Aen.* 1,340-368. I versi del tesoro: 358-359; 362-364.

²² Di *cupido auri* parla Tac. *ann.* 16,1.

²³ Suet. *Ner.* 16,1-2.

di monete ma di metallo grezzo; ci sono addirittura colonne d'oro. Il tutto rimasto finora nascosto perché destinato ad accrescere il benessere dell'oggi. Secondo lui si tratta del tesoro che Didone aveva portato con sé fuggendo da Tiro; giunta a Cartagine lo avrebbe nuovamente nascosto per non incitare alla mollezza i giovani²⁴. Nerone non ci pensa due volte: «Siano date a Basso delle triremi e una ciurma scelta per fare presto e concludere». Tutta la città ne parla. Il popolo scioccamente ci crede. Siccome sono in corso i *ludi* quinquennali per propiziare il secondo lustro del regno del principe, gli oratori fanno a gara nei loro panegirici a ricordare i segni fausti dei tempi e che «gli dei offrivano tesori a portata di mano»²⁵. Intanto Nerone, spinto da quella vuota speranza, dissipava come non mai le ricchezze avite; contando sul tesoro si abbandonava alle prodigalità più assurde, e l'attesa del tesoro fu tra le cause della pubblica miseria. Intanto al seguito di Basso una folla di contadini scava vanamente. Infine Basso si arrende, affermando che è la prima volta che i sogni lo tradiscono. Per alcuni si sarebbe ucciso, per altri sarebbe stato punito con la confisca di tutto il patrimonio²⁶.

Ancora un 'tesoro' cartaginese, beffardo come quello di Didone. Pompeo si è precipitato in Africa per combattere contro Domizio, ed alcuni soldati trovano delle monete o simili (*χρήματα*). Si sparge la voce, e nell'intero esercito si scatena una incontrollata febbre dell'oro. Migliaia di soldati si mettono a scavare forsennatamente senza trovare nulla. Intanto Pompeo, molto divertito da quello spettacolo immenso di ribaltamento di zolle, se la ride²⁷.

5. *Il tesoro dell'uomo comune: morfologia ed ideologia (oro e dono della fortuna)*

La testimonianza che abbiamo visto ora, astrazione fatta del caso di specie e delle iperboli neroniane (tra le follie auree di questo principe va sicuramente ricordata la sua *domus* come descritta dagli antichi²⁸, e perciò detta 'aurea'), conserva un generale valore documentario della propensione

²⁴Tac. *ann.* 16,1.

²⁵Tac. *ann.* 16,2.

²⁶Tac. *ann.* 16,3.

²⁷Plut. *Pomp.* 11,3-4.

²⁸Suet. *Ner.* 31.

dei Romani di età classica alla *inventio thesauri* e relative ricerche. Non mancano spunti che consentono di tratteggiarne anche la morfologia e l'ideologia. Anzitutto la diffusione popolare di questa credenza, contro lo scetticismo di pochi. L'oggetto è l'oro, da coniugarsi – l'abbiamo visto e lo vedremo – nelle consuete forme delle monete di pregio (*pecunia*) e del metallo non coniato; luoghi privilegiati del ritrovamento sono i campi, gli scavi e le case.

Quanto alle credenze popolari, va qui ricordato, sempre in rapporto al testo ora visitato, il sonno come veicolo di indizi (il sogno di un uovo annunciava tesori se non messaggi mappali²⁹).

Più determinante l'aiuto fornito da eventuali indovini³⁰ e sensitivi. Apollonio di Tiana, se è lecito citare episodi lontani da Roma e relativi alla sua vita strampalata di mago e sciamano, aveva suggerito ad un povero diavolo, speranzoso di risolvere i suoi problemi economici con la scoperta di un tesoro, di acquistare un certo fondo dove puntualmente si affacciò un'anfora ricolma di monete³¹.

Ma assolutamente caratteristica e persistente in tutta l'antichità greca e romana, anche in quella tarda³² con estreme propaggini cristiane³³, è la concezione del tesoro come dono divino. Sono il nume e la fortuna (forse, poi, la divina provvidenza) che ispirano e guidano al ritrovamento, così ancora dirà Teodosio I in una costituzione del 390 d.C.³⁴, un dono anche in ragione dei meriti personali. Questa concezione premiale della scoperta del tesoro appare nitidamente scolpita nell'episodio (che Filostrato ambienta in India) di Apollonio di Tiana e del tesoro conteso tra venditore e compratore di un fondo. Il primo aveva alienato un terreno dove giaceva un tesoro non ancora scoperto. Venuto il tesoro successivamente alla luce con i lavori di dissodamento compiuti dal compratore, il venditore pretendeva

²⁹ Cic. *div.* 2,134-142. Uova anche in Artem. 2,43; 5,85 (ed. Pack).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Philostr. *VA* 6, 39.

³² Liban. *decl.* 29,5: οἰκοθεν οὐκ ἔχων θησαυρῶ τις περιπέπτωκε. θεοῦ τὸ δῶρον ἄντικρυς καὶ φθόνος οὐδεις ἀπολαύειν τῶν παρὰ τῆς Τύχης. φίλον τις ἐκληρονόμησεν ἢ συγγενῇ. τὰ χρυσᾶ δάκρυα ταῦτ' ἂν εἴη ἀφ' ὧν ἔστι δακρύσαντα τὸν πλοῦτον ἔχειν. Per l'età precedente vale Arist. *eth. Nic.* III,3,5.

³³ Dubbi per le parole *Deus mihi dedit cui habeo reddere?*, in *Decr. Gratiani* II, *Causa* XIV, *Quaestio* V, c. 8.

³⁴ *CTh.* 10,18,3: *eos qui suadente numine, vel ducente fortuna, thesauros reppererint, reperi laetari rebus, sine aliquo terrore permittimus.* Il reperimento con il solo aiuto della fortuna scongiura inquisizioni pericolose sull'eventuale impiego delle arti magiche, ad esempio.

che quest'ultimo glielo desse indietro con l'argomento che se avesse saputo, mai avrebbe venduto. Apollonio consiglia al re un giudizio ove, valutate comparativamente le persone, si tenesse conto di chi tra i due fosse più virtuoso e meritevole. «Non credo che gli dei avrebbero dato al compratore anche ciò che si trova sotto la terra se questi non fosse migliore del venditore», osserva. Così il re giudicò, «e il migliore dei due uomini [il compratore] lasciò la corte come quello a cui gli dei hanno concesso un dono». Dunque, il tesoro come *donum Fortunae*³⁵, *Hercule adiuvante*³⁶. Da qui, lo vedremo, le accorate suppliche dei privati ed i voti all'indirizzo dell'Olimpo tesaurifero – ma anche le malvage tentazioni di aggirarlo ricorrendo a pratiche magiche proibite dalla legge³⁷.

6. Chi, come, dove, quanto

La percezione comune del tesoro, dunque. Orazio, *hoc erat in votis*, ha ricevuto in dono da Mecenate un appezzamento di terreno³⁸. Il poeta prega Mercurio di concedergli del bestiame pingue e di salvargli l'ingegno – a lui, che non ha mai cercato di aumentare i suoi beni con le male arti (è probabile anche una allusione alle pratiche magiche, cui si doveva fare largamente ricorso per trovare tesori)³⁹, né ha colposamente dilapidato quello che aveva, né ha mai innalzato preghiere del tipo: «Oh, se la sorte mi mostrasse un'urna d'argento, come fece quel lavoratore salariato che, divenuto ricco con il favore di Ercole, arò da padrone lo stesso campo che aveva comprato con il tesoro da lui scoperto!»⁴⁰.

Gli elementi fissi di una scena di genere. Il vaso pieno di monete nascosto nel terreno svelato dall'aratro. Forse un topos letterario.

³⁵ D. 41,1,63,3 (Trifonino).

³⁶ Hor. sat. 2,6,1-13.

³⁷ Vd. D. Nörr, *Ethic von Jurisprudenz in Sachen Schatzfund*, in *BIDR* 75 (1972), pp. 11 ss.; Th. Mayer-Maly, *Ducente Fortuna*, in R.S. Bagnall, W.V. Harris (edd.), *Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller*, Leiden, Brill, 1986, pp. 595 ss.

³⁸ Hor. sat. ult. cit.

³⁹ È un'altra cosa interrogare gli indovini se si troverà un tesoro o giungerà una eredità (Cic. *inv. rhet.* 2,18) rispetto alle pratiche di magia nera che le costituzioni del basso impero sembrano voler scongiurare.

⁴⁰ Per questa lettura del passo, J. Hubaux, M. Hichter, *Le fouilleur et le trésor*, in *RIDA* 2 (1949), pp. 425 ss. Non è mancato chi abbia proposto una differente interpretazione, secondo la quale il mercenario, scoperto il tesoro, comprerebbe il campo per potersene impadronire.

Rimandando a più avanti la discussione sulla rilevanza del passo in materia di acquisto di un tesoro tra la fine del I secolo a.C. e l'inizio del I d.C., qui notiamo invece che il mercenario di Orazio, comunemente inteso come operaio salariato al servizio del proprietario del fondo per il lavoro dei campi⁴¹, aveva pregato Ercole il quale gli aveva concesso il suo favore. E simili preghiere, lo dice Persio, le salmodiavano nei templi, appena sussurrate per non farsi sentire in giro: «Oh, se con l'aiuto di Ercole una giara piena d'argento risuonasse sotto il mio rastrello!». Argento nel palese significato di danaro. Del resto, continua Persio, oggi in Campidoglio non si fanno voti né si promettono doni per scopi nobili, ma per propiziarsi il funerale di un parente ricco o se si scaverà un tesoro⁴².

Nel tesoro vagheggiato dal pastore Aminta ritorna il tema del dono della sorte, del contadino e del lavoro dei campi, a conferma che forse si trattava veramente di un topos letterario avvicicabile al *pius agricola*⁴³. Siamo nella quarta egloga di Calpurnio Siculo, e per tessere l'elogio di un innominato imperatore – a quel che sembra, Nerone⁴⁴ – il poeta fa pronunciare al pastore i seguenti versi: «ormai lo scavatore non teme più di volteggiare le dannate zappe e, trovato dell'oro se la sorte gliel'ha dato, lo tiene per il suo uso. L'aratore non ha più paura, come prima, quando ribalta i suoi terreni, che l'urto di una massa faccia risuonare il suo aratro e apertamente spinge su questo per sprofondarlo»⁴⁵. Sullo sfondo si intravede, ormai felicemente superato, un conflitto tra zappatori ed aratori da una parte, potenziali inventori dei tesori cui la sorte li destina, e le pretese avanzate sugli stessi dal Fisco. Giusta l'identificazione con Nerone del principe celebrato nel testo, è d'obbligo pensare che questo principe abbia liberato i tesori dalle rivendicazioni del Fisco, restituendoli interamente agli inventori. I diritti fiscali sui tesori erano stati evidentemente ammessi da poco (tra Augusto e

⁴¹ I lavori giuridici dedicati al mercenario, per i limiti cronologici imposti dagli autori alle singole ricerche, finiscono con l'occuparsi marginalmente della citazione di Orazio, se non con l'ignorarla. Viceversa, nei commentatori e traduttori del luogo oraziano, la interpretazione da noi accolta è assolutamente dominante. Ma vd. *infra*.

⁴² Pers. 2,10-12.

⁴³ Verg. g. 1,118 ss. e il modello di Esiodo. Esopo e la favola del γεωργός in procinto di morire και παῖδες αὐτοῦ (Aesop. 83, Les belles lettres, p. 89). In generale, O. Sacchi, *Il mito del pius agricola e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani*, in RIDA 49 (2002), pp. 242 ss.

⁴⁴ Bonfante, *La vera data di un testo di Calpurnio Siculo* cit. (nt. 3), pp. 904 ss. In precedenza il testo era datato al principato di Caro e Carino. In adesione Hubaux, Hichter, *Le fouilleur* cit. (nt. 40), pp. 425 ss.

⁴⁵ Calp. ecl. 4,177 ss.

Claudio) se è vero che il tesoro del mercenario di Orazio – il poeta scrive intorno al 30 a.C. – si configura libero da vincoli fiscali. A parte questo profilo delle pretese fiscali sul tesoro, cui il passo ci introduce e che scandirà i secoli successivi in un andirivieni tra principi avidi ‘fiscalisti’ e principi generosi ‘liberali’, il testo di Calpurnio, come si è detto, documenta il perdurare, nell’immaginazione generale, del tesoro di zappa o di aratro quale dono della sorte.

Non un tesoro campestre ma domestico⁴⁶. Di questo tipo è il tesoro che sta alla base delle favolose ricchezze di Erode Attico. Il sofista, ateniese d’origine ma cittadino romano, nel 143 d.C. è chiamato a Roma da Antonino Pio, è fatto console e precettore di Marco Aurelio e Lucio Vero. Racconta Filostrato che era indicibilmente ricco e altrettanto generoso⁴⁷, e che il suo patrimonio gli proveniva per lo più dai genitori. A dire il vero, una confisca patita dal nonno aveva trascinato il padre nella povertà; ma questi, non abbandonato dalla benevolenza della sorte, aveva trovato un immenso tesoro in una delle sue case. Preoccupato più che allietato dalla grandezza del ritrovamento, si sentì in obbligo di scrivere al principe chiedendogli il da farsi, e questi (Nerva, per l’occasione) rispose che il tesoro era tutto suo, e che si servisse pure con larghezza del dono di Hermes⁴⁸. Nel gesto di interpellare il principe non si deve leggere, crediamo, solo la necessità di conoscere l’esistenza di eventuali diritti fiscali, ma anche la preoccupazione di scongiurare, con la pubblicità data al ritrovamento, sospetti di illegalità nell’acquisto, e conseguenti inquisizioni.

7. Il tesoro eticamente repressibile

Miraggio degli avidi e dei nati umili che bramano di essere chiamati ricchi: il tesoro nella tradizione favolistica greco-romana. Il testo archetipico

⁴⁶ Non il solo caso conosciuto; cfr. ad es. anche Plaut. *trinum*. 178-180; *D.* 6,1,67 (Scvola).

⁴⁷ Philostr. *V S* 2, 1, 2 (pp. 547-548 Olearius; traduzione italiana e commento in *Filostrato, Vite dei Sofisti*, a cura di M. Civiletti, Milano, Bompiani, 2002, p. 189 e nt. 13).

⁴⁸ Su Erode Attico ci limitiamo a richiamare i ben noti contributi di P. Graindor, *Un milliardaire antique, Hérode Atticus et sa famille*, New York, Arno, 1979 (rist. anast. dell’ediz. di Le Caire 1930) e W. Ameling, *Herodes Atticus*, 2 voll., Hildesheim (...), G. Olms, 1983. Secondo Graindor (riferito da Civiletti nel luogo sopra citato) il ‘tesoro’ sarebbe stato in realtà una parte del patrimonio di famiglia che il nonno di Erode era riuscito a sottrarre alla confisca. Attico avrebbe cercato di fuggire con l’avallo imperiale il sospetto di riciclaggio, nella prospettiva che denunce di ritrovamenti inesistenti servissero anche a questo.

sui pericoli insiti nella tesauromania, che svia dalla fede nel duro lavoro quale unico mezzo lecito per il conseguimento del benessere, può dirsi l'apologo di Esopo⁴⁹ del contadino e i suoi figli, meglio noto nella nostra cultura nazionalpopolare come 'la vanga dalla punta d'oro'. Con queste parole si chiude la celebre versione pascoliana del racconto, che tutti noi non più giovanissimi abbiamo incontrato sui banchi della scuola elementare.

Un cane, scavando ossa umane, trovò un tesoro; per aver profanato gli dei Mani, gli fu infusa la *divitiarum cupiditas*. Sappiamo come Fedro termina l'apologo⁵⁰, con l'animale che, per badare al tesoro, si dimentica di mangiare e muore consumato dalla fame, giusta pena per non avere rispettato la pietà religiosa verso i morti. Il cane che trova un tesoro è un 'caso' che ha mobilitato nei secoli la scienza giuridica. *Quid iuris* quanto all'acquisto? Ma al di là di questo aspetto, sul quale torneremo, ci piace ricordare il testo di Fedro non solo perché esprime il giudizio negativo sulla caccia ai tesori, sull'avidità di ricchezza⁵¹, ma soprattutto sulla pratica di cercare nelle tombe, qui metaforicamente evocata. Non manca poi, anche nell'opera di Fedro, qualche accenno al tesoro il cui ritrovamento (o mancato ritrovamento) dipende dalla benevolenza o dall'invidia del fato e dalla *voluntas superum*⁵². Questo non sorprende in un'opera di carattere gnomico.

Lasciando per strada un certo numero di testi di questa intonazione, chiudiamo le osservazioni sulla concezione negativa del tesoro limitandoci a ricordare, come altri hanno già fatto, alcuni luoghi letterari del I secolo. A cominciare dal passo di Orazio citato sopra, dove il poeta si proclama estraneo alla cupidigia di ricchezza e prende snobisticamente le distanze dal mercenario tutto voti e preghiere per il ritrovamento del tesoro⁵³.

Orazio, poi, lascia intuire un altro motivo di critica: il nascondimento dei tesori come gesto di resa e di ignavia di colui che teme l'agire economico e i suoi rischi, e preferisce tenere al sicuro sottoterra i suoi guadagni piuttosto che gettarsi nell'agone delle speculazioni e degli investimenti⁵⁴.

⁴⁹ Aesop. 83; Phdr. 42 (p. 428 Perry).

⁵⁰ Phdr. 1,27.

⁵¹ Anche in Phdr. 4,20.

⁵² Phdr. 5,6.

⁵³ Oltre che in *sat.* 2,6,1-13, di cui si è già discusso, Orazio manifesta anche altrove un'opinione negativa del tesoro nascosto con riferimento a colui che, non sapendo far fruttare le sue ricchezze, nasconde monete e oro: *sat.* 2,3,108-110; più neutrali i richiami a oro e argento sepolti nella terra in *sat.* 2, 3,142; *epist.* 1,6,24; *carm.* 2,2,1-4.

⁵⁴ Hor. *sat.* 2,3,108-110.

La stessa critica che troveremo a tutto campo in Leone il Saggio, e che lo condurrà – per incoraggiare la riemersione dei tesori sepolti – a tutelare gli inventori dalle pretese fiscali, secondo le linee della riforma adrianea.

Ulteriori spunti critici sul cinismo che la *cupiditas divitiarum* insinua nel rapporto con gli dei possono leggersi nelle parole di Persio che abbiamo citato sopra⁵⁵ e, come suggeriscono gli studiosi⁵⁶, anche in alcuni luoghi del *Satyricon* dove il tesoro si coniuga con una concezione volgare della ricchezza, quale quella di Trimalcione⁵⁷.

⁵⁵ Pers. 2,10-14.

⁵⁶ R. Hassan, *La poesia e il diritto in Orazio tra autore e Pubblico*, Napoli, Jovene, pp. 143 ss.

⁵⁷ Petron. 38,8; 38,9; 88,8 ed altri luoghi.

CAPITOLO II

BRUTTE ED INFEDELI

SOMMARIO: 1. Dogmatismi e aporie. – 2. Quelli delle definizioni. Il tesoro proprio ed improprio.

1. *Dogmatismi e aporie*

Quanto ci è stato tramandato intorno alla disciplina giuridica del tesoro è davvero insufficiente a comprenderne appieno non solo la storia ma le stesse definizioni, gli elementi essenziali, il fondamento ed altro. In generale può dirsi che ci risultano abbastanza note, almeno a partire da Adriano, solo le regole dell'acquisto privato, storicamente in alternanza o in concorso con le pretese del Fisco. Quanto al 'titolo' (*occupatio, inventio, accessio, usucapio pro herede* ecc.), le discussioni continuano incessanti. Per il resto, null'altro che semplici suggestioni lanciate dai giuristi antichi, sulle quali gli studiosi moderni si sono gettati a capofitto per costruire, secondo gli indirizzi di studio dei loro tempi, una complessa 'dogmatica del tesoro' che non ha riscontro nelle fonti e che, come vedremo, non ha resistito alle critiche disfattiste di fine Ottocento, inizi Novecento⁵⁸. Per ora teniamoci in disparte e privilegiamo, della disciplina giuridica del tesoro, gli aspetti che si intrecciano con la nostra ricerca sul rapporto tra archeologia e tesoro, a

⁵⁸ Il guastatore per eccellenza è stato S. Perozzi, *Contro l'istituto giuridico dell'acquisto del tesoro*, in *Monitore dei tribunali* 31 (1890), poi in *Scritti giuridici*, vol. I, *Proprietà e possesso*, Milano, Giuffrè, 1948, pp. 285 ss., da cui trarremo le prossime citazioni; completano la trilogia distruttiva dedicata al tesoro (in prospettiva antica e moderna) i seguenti titoli: *Annotazioni*, in F. Glück, *Commentario alle Pandette*, 41. *Continuazione di C. Czyblarz tradotta e annotata da S. Perozzi*, Milano, Società Editrice Libreria, 1905, pp. 193 ss.; *Tra la fanciulla d'Anzio e la Niobide. Nuovi studi sul tesoro*, in *Rivista di diritto commerciale* 8 (1910), poi in *Scritti giuridici* cit., vol. I, pp. 312 ss.; *Istituzioni di Diritto Romano*, I, Roma, Athenaeum, 1928², pp. 690 ss.

cominciare dalle definizioni, dalle quali ci pare di ricavare l'estraneità dei reperti archeologici alla nozione tecnica di tesoro.

2. *Quelli delle definizioni. Il tesoro proprio ed improprio*

Cicerone, come visto sopra, sollecita a definire. I giuristi affermano il contrario: «Nel diritto civile ogni definizione appare pericolosa; è difficile infatti che non possa essere sovvertita»⁵⁹. Così Giavoleno. Ma, a dispetto dello scetticismo espresso da quest'ultimo, in materia di tesoro la tradizione giuridica romana è stata prodiga di definizioni. E coerentemente imprecisa.

a. *Paolo*

Qualcuno l'ha definita «eccellente»⁶⁰, altri l'hanno giudicata glossata e a tratti insensata⁶¹: parliamo della definizione paolina (a questo punto, meglio dire: attribuita a Paolo) secondo la quale «il tesoro è un vecchio deposito di danaro di cui non esiste memoria, e quindi non ha un proprietario, e così ciò che non è di un altro diventa del rinventore». L'involontaria enfasi di questa nostra traduzione forse consiglia l'originale: *Thensaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum non habeat: sic enim fit eius qui invenerit, quod non alterius sit (...)*⁶². È vano cercare in queste parole una limpidezza di pensiero che forse non esiste. Tuttavia gli studiosi hanno preteso di scorgervi l'elemento che per Paolo trasformerebbe un deposito di danaro in un tesoro in senso tecnico.

⁵⁹ D. 50,17,202 (Giavoleno).

⁶⁰ Bonfante, *Corso di diritto romano* II, 2 cit. (nt. 3), p. 142. Testo «irréprochable» per Ch. Appleton, *Le trésor et la iusta causa usucapionis*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, vol. III, Milano, Fratelli Treves Editori, 1930, p. 6.

⁶¹ G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, Bd. 4, Tübingen, Mohr, 1920, p. 182; Perozzi, *Istituzioni* I cit. (nt. 58), p. 690 nt. 2. Critiche anche in G. Hill, *Treasure Trove in Law and Practice from the Earliest Time to the Present Day*, Oxford, Clarendon Press, 1936, pp. 5 ss., con letteratura. Per F. Schulz, *Classical Roman Law*, Oxford, Clarendon Press, 1954, p. 362, si tratta di un testo di fattura postclassica.

⁶² D. 41,1,31,1 (Paolo): *Thensaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum non habeat: sic enim fit eius qui invenerit, quod non alterius sit. alioquin si quis aliquid vel lucri causa vel metus vel custodiae condiderit sub terra, non est thensaurus: cuius etiam furtum fit.*

Per taluni si tratterebbe dell'antichità, del tempo che ha cancellato ogni memoria dei fatti, richiedendosi quindi al tesoro che «sia così antico da potersi dire immemoriale»⁶³. Chi invece (la più parte degli studiosi, con l'occhio rivolto alla costituzione di Teodosio del 380 d.C.⁶⁴), mette al centro della testimonianza paolina la irreperibilità del proprietario⁶⁵. Chi, infine, la sua inesistenza, che, sola, assicurerebbe all'inventore l'acquisto del tesoro come *res nullius*⁶⁶; ed effettivamente, nelle parole *sic enim fit eius qui invenerit, quod non alterius sit*, potrebbe rintracciarsi una sopravvivenza di questa ultima concezione, ma forse è poco. In ogni caso, ci si chiede giustamente come si possa parlare di 'inesistenza' del proprietario, quando un tesoro – in ogni momento della sua vicenda, compreso quello della scoperta – ha quasi sempre un proprietario per quanto inconsapevole, divenuto tale *iure successionis*. Come è stato scritto⁶⁷, Paolo, o chi per lui, sembra non sapere che esiste una successione universale e che, all'opposto, non c'è una prescrizione estintiva del dominio. Eppure, insistono gli studiosi, «bisogna che una tale certezza negativa [irreperibilità o inesistenza del proprietario] risulti subito dalle circostanze all'atto della scoperta del tesoro; se essa manca, non si ha più tesoro ma una cosa perduta, la quale non diventa poi tesoro pel fatto che non se ne è trovato il proprietario. Tutto il resto è secondario ...»⁶⁸. E risultare come? Un guazzabuglio.

⁶³ M. Pampaloni, *Il concetto giuridico del tesoro nel diritto romano e odierno*, in *Studi giuridici e storici per l'VIII centenario dell'Università di Bologna*, Roma, 1888, p. 120. Critiche in Perozzi, *Contro l'istituto giuridico dell'acquisto del tesoro* cit. (nt. 58), pp. 279 ss.

⁶⁴ *CTb.* 10, 18, 2 pr.: *condita ab ignotis dominis tempore vetustiore monilia*.

⁶⁵ Vedi l'ampia rassegna di citazioni in Pampaloni, *Il concetto giuridico del tesoro* cit. (nt. 63), pp. 120-124. Aderiscono a questo indirizzo Czychlarz in F. Glück, *Commentario alle Pandette* cit. (nt. 58), pp. 201 ss. e Perozzi, *Annotazioni* cit. (nt. 58), p. 202, nt. 'd'.

⁶⁶ Bonfante, *Corso di diritto romano* II, 2 cit. (nt. 3), p. 129. *Ibid.* *La vera data di un testo di Calpurnio Siculo* cit. (nt. 3), pp. 910 ss.; a p. 919 si legge che il tesoro «è vera *res nullius* di cui oramai il proprietario è inesistente». Quanto all'acquisto, questo è irrevocabile purché si tratti di un vero tesoro, purché sia una cosa che ormai non ha più un proprietario. Se il proprietario esiste, non è tesoro (pp. 916 ss.). Contro, tra gli altri, G. Pacchioni, *Corso di Diritto Romano*, II, Torino, Tipografico-Editrice torinese, 1920², p. 383: «Il tesoro non è dunque, secondo il concetto romano, una *res nullius*; e non lo è perché si considera non abbandonato ma solo deposto da chi ne è proprietario»; a p. 385, «(...) è dunque una cosa della quale non si può affermare che non sia più di qualcuno, ma che viene trattata come se già fosse di nessuno (*ut iam dominus non habeat*), per la quasi certezza che il proprietario di essa non riuscirà più (ove ancora esista) a farsi riconoscere». Meglio tenere fermi, secondo l'a., i requisiti dell'antichità del deposito e dell'irreperibilità del deponente.

⁶⁷ Beseler, *Beiträge* cit. (nt. 61), Bd. 4, p. 182.

⁶⁸ Czychlarz in F. Glück, *Commentario alle Pandette* cit. (nt. 58), p. 202.

Particolare interesse desta ai nostri fini l'oggetto del tesoro così come designato da Paolo. Il giurista parla di *pecunia*; e sfrondata il termine dalle accezioni qui improponibili⁶⁹, non resta che il significato di *pecunia numerata*, di *nummi*, monete contanti e sonanti, meglio se d'oro o d'argento, a loro volta anche indicate con *aurum* e *argentum*. E questo come oggetto del tesoro va bene⁷⁰. Molte sono le referenze che associano il *thesaurus* alla *pecunia*, fino ad identificare il primo con la seconda⁷¹. Certamente la *pecunia* si coniuga con le fantasie collettive di cui abbiamo acquisito sopra qualche esempio⁷².

Una considerazione a parte merita il 'deposito' (*depositio*) che, in Paolo come presso altri giuristi antichi, assume rilievo; non monete sparse, ma racchiuse in un contenitore da immaginarsi di forma qualsiasi – un'anfora, una brocca, un sacco – ma tale da escludere, nella rappresentazione del tesoro giuridico, singole monete sparse (non dimentichiamo l'ipotesi concorrente delle 'cose abbandonate o perdute') o, per opposizione, i grandi giacimenti propri del mondo della fantasia.

Ha destato meraviglia che, in un'epoca come quella classica, dove le famiglie più abbienti certamente non mancavano di preziose suppellettili domestiche e monili, Paolo abbia identificato il bene tesaurizzato e tesaurizzabile con la *pecunia*, più appropriata ad una società arcaica che a quella del III secolo d.C. Ma questo si spiegherebbe facilmente con il perdurare della funzione di cassaforte o di 'Cassa di risparmio' che il tesoro come deposito nascosto di moneta continuava ad assolvere⁷³. La *pecunia* – forse come contenuto simbolico piuttosto che esclusivo del tesoro, forse uno stereotipo che gli addetti ai lavori non avevano interesse ad aggiornare – è persistentemente utilizzata non solo da Paolo ma da tutti i giuristi classici⁷⁴. Una nozione ormai anacronistica? Può darsi; comunque adattabile in

⁶⁹ È noto che *pecunia* aveva anche il significato generale di 'patrimonio', comprensivo di tutti i beni, mobili, immobili, corporali e incorporali. Testi principali: *D.* 50,16,178 *pr.* (Ulpiano); *D.* 50,16,222 (Ermogeniano). Su questa base molti studiosi, nel corso dei secoli, hanno sostenuto una nozione allargata di tesoro a tutte le cose mobili.

⁷⁰ Bonfante, *Corso di diritto romano* II, 2 cit. (nt. 3), p. 129: «il vero tesoro, cioè il nascondimento di somme di danaro».

⁷¹ *Thesaurus est depositio pecuniae*, nella ripetutamente citata definizione di Paolo.

⁷² Lugari, *Dissertatio ad legem unicum* cit. (nt. 5), p. 19, sostiene un significato di *pecunia* come le cose che «pondere, numero et mensura constant»; testo principale *D.* 30,30 *pr.* (Ulpiano).

⁷³ Bonfante, *Corso di diritto romano* II, 2 cit. (nt. 3), p. 129.

⁷⁴ *D.* 6,1,67 (Scevola); 41,1,63,4 (Trifonino); 41,2,44 *pr.* (Papiniano, ripetutamente); 48,13,5,3 (Marciano).